



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 2860/2026

Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A. - DISCARICA DI SCARPINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI RILASCIATE CON A.D. N. 1186 DEL 08/06/2018 E SS.MM.II. E A.D. N. 712 DEL 07/02/2011 PER LA PULIZIA DELLE VASCHE DEL PERCOLATO ED IL RELATIVO SMALTIMENTO DEI FANGHI RIMOSSI IN SCARPINO 3. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00..

In data 01/10/2026 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti:

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n.58 avente ad oggetto "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- La legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche denominate S1 e S2, site in località Monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con A.D. n. 712 del 07/02/2011 e s.m.i.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

con la quale è stata disposta la pulizia e manutenzione delle vasche di fondovalle.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica denominata Scarpino 3 (S3), sita in località monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con A.D. n. 1186 del 08/06/2018 e ss.mm.ii..

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1746 del 31/08/2018 che ha modificato l'A.D. n. 1186/2018 sostituendo integralmente l'Allegato 1 "Limiti e prescrizioni autorizzative" il quale stabilisce i requisiti per lo smaltimento dei rifiuti in S3.

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 2698 del 21/12/2021 con il quale è stato ammesso il conferimento in discarica del rifiuto classificato con il codice EER 190814 definito come fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13. Nello specifico il provvedimento ha autorizzato, nel rispetto di specifiche prescrizioni e controlli sul rifiuto, lo smaltimento dei fanghi di consistenza palabile derivanti dall'impianto SIMAM2.

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 108 del 27/01/2022 con il quale è stato rettificato il citato A.D. n. 2698/2021.

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1449 del 30/06/2022 con il quale è stata approvata la deroga al parametro DOC per il rifiuto EER 190814 e ridotta la sua frequenza di campionamento.

Vista la nota di AMIU n. 12538 del 07/08/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.49406 del 10/08/2026, con la quale è stata trasmessa l'istanza di modifica dell'AIA in oggetto per il conferimento nella discarica di Scarpino 3 (di seguito S3) del rifiuto classificabile come EER 190814 costituito da fanghi di consistenza palabile derivanti dalle operazioni di centrifugazione del materiale sedimentato nelle vasche del percolato di fondovalle. L'istanza trasmessa è costituita dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica descrittiva dell'intervento di pulizia delle vasche del percolato di fondovalle;
- analisi chimiche dei fanghi anno 2025 e 2026;
- planimetria con indicazione dell'area di deposito dei fanghi disidratati in attesa del conferimento in S3.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n.51211 del 20/08/2026 con la quale, al fine di valutare la sostanzialità della modifica ai sensi dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n.152/2006, è stato richiesto di integrare l'istanza con maggiori dettagli e chiarimenti sulla attività di disidratazione, stoccaggio e smaltimento dei fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche di fondovalle. Nella stessa nota è stato comunicato che l'operazione di disidratazione dei fanghi non si configura come attività di trattamento rifiuti a condizione che le vasche di fondovalle siano comprese tra le attività svolte dall'impianto di depurazione SIMAM2, come disposto dalla deroga presente al comma 15 dell'art. 208, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Vista la nota di AMIU n. 13131 del 26/08/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.52212 del 27/08/2026, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti ed è stato espressamente comunicato che l'istanza debba intendersi integrata qualificando la sedimentazione nelle vasche di fondovalle quale fase del sistema di depurazione del percolato.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 52972 del 31/08/2026 con la quale è stato comunicato che, sulla base delle integrazioni fornite da AMIU, la modifica si configura come non sostanziale ed è stato pertanto avviato il procedimento di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii.. Con la stessa nota è stato chiesto agli Enti competenti di esprimere eventuali pareri e/o osservazioni.

Vista la nota di ARPAL n. 27062 del 16/09/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 56342 di pari data, nella quale vengono richieste integrazioni sulla gestione e le caratteristiche fisiche del deposito temporaneo previsto per lo stoccaggio dei fanghi disidratati in attesa di smaltimento in S3.

Richiamata la nota della Città Metropolitana di Genova n. 56878 del 18/09/2026 con la quale è stato inoltrato il parere di ARPAL e contestualmente sono stati sospesi i termini del procedimento sino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Vista la nota di AMIU n. 14387 del 22/09/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.57635 del 23/09/2026, con la quale è stato fornito riscontro alle integrazioni richieste.

Richiamata la nota della Città Metropolitana di Genova n. 58386 del 25/09/2026 con la quale, considerato prioritario stabilire con maggiore chiarezza la frequenza di pulizia e manutenzione delle vasche di fondovalle, è stata trasmessa la proposta di modifica della prescrizione n.7, allegato III, della Determina Dirigenziale n.712 del 07/02/2011 al fine di ricevere eventuali osservazioni da AMIU nell'ambito di questo procedimento.

Vista la nota di ARPAL n. 28152 del 28/09/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 58870 del 29/09/2026, con la quale è stato espresso parere favorevole alle modalità di gestione del deposito temporaneo descritte da AMIU nella citata nota n. 14387/2026.

Vista la nota di AMIU n. 14679 del 29/09/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.59022 di pari data, con la quale è stata condivisa senza osservazioni la proposta di modifica della suddetta prescrizione.

Vista la risposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) all'interpello in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento trasmessa con nota n.79776 del 29/04/2025.

Richiamato il comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone: *"Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.[...]"*.

Preso atto che AMIU ha motivato e richiesto espressamente l'inserimento delle vasche del percolato di fondovalle quali parte integrante del sistema di depurazione in quanto effettuano attività di sedimentazione dei solidi sospesi con la conseguente formazione di fanghi sul fondo.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Considerato che l'attività di centrifugazione dei fanghi, finalizzata alla loro disidratazione, è composta dalle seguenti attività:

- aspirazione del fluido presente nella vasca sottoposta a trattamento mediante escavatore a risucchio;
- deposizione del fluido aspirato dall'escavatore a risucchio nel serbatoio di alimentazione della centrifuga;
- alimentazione della centrifuga con successiva separazione solido/liquido;
- restituzione della fase liquida al circuito del percolato tramite apposita tubazione in uscita dalla centrifuga;
- conferimento del fango disidratato in cassoni stagni tramite una coclea facente parte della centrifuga stessa.

La produzione massima stimata di fanghi disidratati è di 30 m³/giorno e per la loro raccolta saranno adoperati n.2 cassoni stagni scarrabili della capacità di circa 20 m³ ciascuno. Questi ultimi saranno mantenuti coperti e trasferiti all'area di deposito al raggiungimento della capacità utile e quindi svuotati e conferiti secondo la programmazione operativa.

Ritenuto applicabile il sopra richiamato comma 15 dell'art. 208 del D.lgs.152/06 e quindi non soggetta ad autorizzazione l'operazione di disidratazione dei fanghi proposta da AMIU.

Considerato che AMIU intende trasferire i fanghi disidratati in un'area di deposito temporaneo, appositamente predisposta nella zona adiacente all'area dell'impianto TMB, come riportato nella planimetria allegata alla citata nota n. 13131/2026. L'area avrà le seguenti caratteristiche:

- pianeggiante;
- impermeabilizzata mediante stesura di teli in HDPE (spessore 2 mm);
- superficie 450 m²;
- capacità massima 550 m³;
- il deposito coperto mediante telo LDPE;

AMIU ha comunicato inoltre che l'acqua meteorica entrata in contatto con i fanghi verrà estratta ed inviata al sistema di gestione del percolato e "...verranno comunque adottati accorgimenti al fine di sgrondare le acque meteoriche al di fuori della vasca di stoccaggio al fine di minimizzare la produzione di percolato."

Atteso che AMIU intende gestire il deposito dei fanghi disidratati in attesa di smaltimento con le modalità previste dal deposito temporaneo dei rifiuti disciplinati dall'Art. 185-bis del D.Lgs. n.152/2006.

Ritenuta applicabile la proposta di AMIU in quanto rispetta le condizioni previste dal succitato art.185-bis del D.Lgs. 152/2006. In particolare si rileva che:

- il deposito è effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- le analisi trasmesse da AMIU dimostrano la non pericolosità del rifiuto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- AMIU dichiara che il deposito temporaneo verrà gestito secondo le modalità stabilite dal già citato art.185-bis e pertanto nel rispetto delle tempistiche e/o volumetrie massime stabilite dal relativo comma 2, lett.b) il quale, per il caso in questione, dispone di avviare a smaltimento il rifiuto con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- il rifiuto in questione risulta omogeneo, appartenente al codice EER190814.

Visto il parere di ARPAL prot.n. 27062/2026 nel quale è stato richiesto ad AMIU di chiarire meglio come il posizionamento del telo LDPE possa ostacolare l'accumulo di acque piovane all'interno della vasca di deposito dei fanghi disidratati. ARPAL ha inoltre evidenziato la potenziale criticità riguardante i tempi di permanenza dei rifiuti nella vasca in quanto, i tre mesi previsti dal deposito temporaneo, potrebbero comportare problematiche legate alla gestione delle acque meteoriche nonché alle emissioni odorigene.

Richiamata altresì la citata nota della Città Metropolitana n. 56878/2026 con la quale, concordando con le osservazioni di ARPAL circa la potenziale criticità di gestione del deposito temporaneo in relazione all'infiltrazione di acque piovane ed agli impatti odorigeni, è stato richiesto ad AMIU di fornire maggiori informazioni riguardo i presidi di sicurezza con i quali sarebbe gestito il deposito stesso. Contestualmente è stato comunicato che *"...in coerenza con quanto espresso da ARPAL [...] si provvederà a dare formale atto della funzione delle vasche di fondovalle come parte integrante del sistema di depurazione in quanto operano come vasche di equalizzazione asservite al successivo invio del percolato alle sezioni di trattamento in SIMAM2."*

Considerato che AMIU, con la citata nota n. 14387/2026, ha fornito maggiori dettagli sulle modalità di utilizzo del telo LDPE per la copertura dei fanghi ed in particolare si rileva che:

- il telo avrà una dimensione tale da consentire la copertura dell'intera superficie interessata dal deposito;
- il telo verrà zavorrato all'esterno dei cordoli realizzati per delimitare ed isolare idraulicamente la vasca di stoccaggio;
- eventuali accumuli dell'acqua meteorica sopra il telo LDPE saranno oggetto di controllo periodico e, ove necessario, rimossi mediante pompaggio al fine di evitare ristagni contenere le sollecitazioni meccaniche sul telo;
- i fanghi saranno mantenuti in regime di deposito temporaneo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle verifiche analitiche ed al successivo conferimento in S3.

Preso atto del parere favorevole espresso da Arpal alle modalità di gestione del deposito temporaneo, come chiarito in ultimo da AMIU con la citata nota n.14387/2026.

Richiamato l'A.D. n. 1449/2022 con il quale è stata concessa la deroga al limite di concentrazione del parametro DOC per l'EER 190814 derivante dai fanghi prodotti dall'impianto SIMAM2, ai sensi dell'art.16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i..

Considerato che la sopra richiamata deroga è basata sulla valutazione di rischio, trasmessa da AMIU con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16/03/2022 (prot. n. 13793), e redatta secondo le modalità di cui all'allegato 7 del D.Lgs. n.36/2003.

Rilevato che la succitata valutazione del rischio ha assunto delle ipotesi modellistiche cautelative e derivato un risultato ampiamente inferiore al limite normativo che consentono di assumere la deroga valida anche per lo smaltimento dei fanghi prodotti dalle vasche di fondovalle. Pertanto, si



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

ritiene utile richiamare la prescrizione lett.t), capitolo VII “Criteri di ammissibilità” dell’Allegato 1 dell’A.D. n. 1746/2018 e s.m.i la quale dispone che è possibile derogare il parametro DOC per il rifiuto classificato come EER190814 sino ad un valore massimo di concentrazione nel test dell’eluato pari a 200 mg/l.

Rilevato altresì che i teli HDPE, utilizzati per l’impermeabilizzazione della pavimentazione su cui saranno stoccati i fanghi disidratati, possano essere adeguati ad isolare il rifiuto dal terreno sottostante a condizione che AMIU adotti le buone pratiche per la messa a dimora e la manutenzione dei teli finalizzate ad evitare la dispersione in ambiente dell’eventuale colaticcio prodotto dall’infiltrazione di acqua piovana nel deposito.

Ritenuto che l’eventuale acqua meteorica entrata accidentalmente a contatto con i fanghi durante la loro movimentazione e/o il loro deposito temporaneo debba essere smaltita come rifiuto liquido in appositi impianti e non possa essere gestita dal sistema di gestione del percolato presente nel sito in quanto, ai sensi dell’art.74, comma 1, lett. ff) del D.Lgs. n. 152/2006, si è interrotta la continuità strutturale tra il ciclo di produzione del refluo (percolato di discarica) e l’impianto SIMAM2.

Considerato che, nelle more dell’approvazione del nuovo PMC, il cui procedimento è stato avviato con nota n.36857 del 15/06/2026 ed attualmente in corso, i controlli già stabiliti per i fanghi provenienti da SIMAM2, di cui alla prescrizione lett.u), capitolo VII “Criteri di ammissibilità” dell’Allegato 1 dell’A.D. n. 1746/2018 e s.m.i, possano applicarsi anche per il nuovo flusso proveniente dalle vasche di fondovalle a condizione che siano considerati come flussi separati da sottoporre ciascuno alla propria caratterizzazione analitica in quanto non generati nel corso dello stesso processo.

Preso atto che AMIU ha comunicato di non avere osservazioni alla seguente proposta di modifica della prescrizione n.7, allegato III, della Determina Dirigenziale n.712 del 07/02/2011:

Le vasche dovranno essere sottoposte a interventi di pulizia e di periodica manutenzione:

- *ogni qualvolta ne venga verificata la necessità a causa della presenza di significativi accumuli di sedimenti;*
- *con frequenza almeno annuale o in alternativa dovrà essere fornita relazione che evidenzi gli intervenuti motivi che ne hanno determinato l’impossibilità.*

Tali dovranno essere annotati sul registro di cui al punto 20 delle “Prescrizioni generali”.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente atto dirigenziale verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il direttore, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto, inoltre, che:

- la modifica proposta da AMIU Genova S.p.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 49406 del 10/08/2026, AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di avvenuto pagamento (Identificativo Univoco Versamento IUV 001600006584417) degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro;
- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Vista la relazione istruttoria redatta da personale dell'Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti agli atti ed inserita nel relativo fascicolo informatico, prot. n. 59536 del 30/09/2026;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto ciò premesso,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

DISPONE

1. la modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Atto Dirigenziale n. 712 del 07/02/2011 e ss.mm.ii (discarica Scarpino 1 e Scarpino 2), relativa alla gestione delle vasche del percolato di fondovalle, inserendo le seguenti prescrizioni:

a) *le due emivasche di fondovalle sono parte integrante del sistema di depurazione in quanto operano come vasche di equalizzazione asservite al successivo invio del percolato alle sezioni di trattamento dell'impianto SIMAM2;*

b) *Le vasche dovranno essere sottoposte a interventi di pulizia e di periodica manutenzione:*

- *ogni qualvolta ne venga verificata la necessità a causa della presenza di significativi accumuli di sedimenti;*
- *con frequenza almeno annuale o in alternativa dovrà essere fornita relazione che evidenzi gli intervenuti motivi che ne hanno determinato l'impossibilità.*

Tali interventi dovranno essere annotati sul registro di cui al punto 20 delle "Prescrizioni generali";

2. di eliminare la prescrizione n.7, Allegato III della Determina Dirigenziale n.712 del 07/02/2011;

3. la modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Atto Dirigenziale n. 1186 del 08/06/2018 e ss.mm.ii., per permettere lo smaltimento in Scarpino 3 dei fanghi disidratati, classificati con codice EER 190814 e prodotti dall'attività di centrifugazione del materiale sedimentato nelle vasche del percolato di fondovalle, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i cassoni stagni scarrabili dovranno essere mantenuti coperti fatte salve le operazioni di carico e scarico;
- b) il deposito temporaneo dei fanghi disidratati, di cui alla planimetria allegata alla nota AMIU n. 13131 del 26/08/2026, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 52212 del 27/08/2026, dovrà essere gestito ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. n.152/2006;
- c) la documentazione tecnica relativa alle caratteristiche fisiche e gestionali del deposito temporaneo, acquisita agli atti del presente procedimento, dovrà essere tenuta presso il sito di Monte Scarpino e resa disponibile agli Enti di Controllo.

4. la sostituzione della prescrizione *lett. u)*, capitolo VII "*Criteri di ammissibilità*" dell'Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 come segue:

potranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti, aventi codice EER 190814, derivanti dall'impianto di trattamento SIMAM2 e dalle vasche del percolato di fondovalle siti all'interno della discarica di Scarpino. Ciascuno dei due flussi di rifiuti EER 190814 dovrà rispettare i seguenti limiti di ammissibilità in discarica, secondo le modalità e frequenze () previste nel PMC:*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Parametro	Valori limite	Unità di misura
IRDP	1000	mg O ₂ /kg SV*h
Concentrazione sostanza secca	25	%
Test cessione - eluato (L/S=10 l/kg) **	Tab. 5 - Allegato 4 – D.Lgs. 36/2003	mg/l

(*) La diminuzione della frequenza di campionamento, da trimestrale a semestrale, potrà essere effettuata a seguito di presentazione, agli Enti competenti, di report annuale sulla produzione di fango e relative analisi, e conseguente nulla osta dell'Autorità competente.

(**) il valore limite per il parametro DOC è di 200 mg/l.

5. di trasmettere il presente provvedimento a:

- AMIU Genova S.p.A.;
- Comune di Genova;
- Regione Liguria;
- Azienda Tutela della Salute Liguria – Area sociosanitaria n. 3;
- ARPAL;

6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato **46 giorni (al 30/09/2026)**, dalla data di ricezione dell'istanza assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 49406 del 10/08/2026, tenuto conto della sospensione dei tempi procedurali dovuta alla richiesta di integrazioni.

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**